SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 58

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 novembre 2009)

INDICE

COSSIGA: sull'attività di collaborazione di funzionari della Banca d'Italia presso la Procura della Repubblica di Milano (4-01232) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* *Pag.* 1691

DELLA SETA: sull'ammissibilità dell'utilizzo di alcune tipologie di reti da pesca e sul contrasto alla pesca illegale (4-01642) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)* 1693

FASANO: sulla figura dell'addetto al controllo disciplinare delle corse ippiche (4-01685) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)* 1695

FASANO, COMPAGNA: sui danni provocati dal maltempo nella provincia di Salerno (4-01085) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 1699

PASTORE: sul possibile reintegro nelle proprie funzioni di un dirigente del Comune di Pescara sottoposto ad indagine da parte della Procura della Repubblica (4-02235) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)* *Pag.* 1700

STIFFONI: sulla liceità di alcune metodologie di pesca da parte di imbarcazioni iscritte nel compartimento marittimo di Chioggia (4-01424) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)* 1703

STRADIOTTO: sull'infestazione da diabrotica sulle colture di mais, specialmente nella pianura Padana (4-01898) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)* 1705

TIPOGRAFIA DEL SENATO (290)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Si chiede di sapere:

se essi ritengano conforme alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, del codice di procedura penale, dell'ordinamento e dei compiti e delle funzioni della polizia giudiziaria e della polizia di sicurezza, dello statuto della Banca d'Italia e di quelle che riservano all'Agenzia per le Informazioni e per la sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia per le informazioni e per la sicurezza interna (AISI) l'azione di *intelligence* e di *counterintelligence,* rispettivamente fuori del territorio dello Stato ed entro detto territorio, il fatto che con un accordo tra il Procuratore della Repubblica di Milano e il Governatore della Banca d'Italia tre funzionari di quest'ultima, già appartenenti al disciolto Ufficio italiano dei cambi (UIC), sono stati permanentemente addetti a quella Procura e in particolare al *pool* per i reati economico-finanziari in essa costituito sotto la direzione del Procuratore aggiunto della Repubblica dottor Greco e la cui competenza copre il principale centro delle attività finanziarie ed economiche del Paese e di fatto l'intero territorio dello Stato. In tal modo la Procura della Repubblica di Milano è in grado di acquisire, al di fuori delle procedure previste dal codice di procedura penale, notizie, informazioni e dati relativi a persone fisiche e ad imprese, anche non aventi alcuna rilevanza penale, acquisiti dalla Banca d'Italia nella sua funzione di vigilanza sul credito e risparmio, costituendo così l'interfaccia attiva dell'imponente *database* esistente presso l'ex Banca centrale, e, anche a motivo dei collegamenti che la Banca d'Italia ha con le altre istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e in particolare dell'*Eurozone,* che espletano compiti in materia di vigilanza e di tutela del credito e del risparmio, ponendo in atto una vera e propria attività di *intelligence* e di *counterintelligence* con la conseguente realizzazione di una imponente schedatura globale.

(4-01232)

(10 marzo 2009)

Risposta. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente l'accordo intercorrente tra la Procura della Repubblica di Milano e la Banca d'Italia, che prevede la collaborazione di alcuni funzionari della Banca d'Italia stessa all'attività di indagine in materia finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'interrogante, in particolare, esprime preoccupazioni in ordine alla possibilità che tale soluzione consenta un accesso indiscriminato, da parte dell'autorità giudiziaria, a «notizie, informazioni e dati (...) relativi a per-

sone fisiche e ad imprese, anche non aventi alcuna rilevanza penale, acquisiti dalla Banca d'Italia nella sua funzione di vigilanza sul credito e risparmio».

Al riguardo, la Banca d'Italia stessa ha fatto presente di essere costantemente impegnata nell'attività di contrasto a fenomeni di criminalità economica, sia per fornire il necessario supporto all'azione svolta dagli organi dello Stato per assicurare la legalità e l'integrità dei mercati e degli intermediari, sia per le proprie funzioni istituzionali, attesi i rischi che fenomeni della specie possono comportare per la stabilità del sistema bancario e finanziario.

Visto il carattere di continuità dell'attività svolta per la Procura dai funzionari della Banca d'Italia, questi sono collocati al di fuori degli uffici che svolgono i controlli sul sistema bancario e finanziario e non hanno accesso alle basi dati e alle informazioni di vigilanza che sono sottoposte al segreto d'ufficio previsto dal Testo unico bancario.

I compiti facenti capo a tali dipendenti sono riconducibili a quelli normalmente attribuiti con l'assegnazione di incarichi di consulenza tecnica ai sensi del codice di procedura penale.

Le richieste di informazioni, promananti dal magistrato inquirente, a seguito di quanto riferito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono evase secondo le ordinarie modalità dalle strutture competenti.

In base a tali premesse, si ritiene che la collaborazione prestata alla Procura di Milano rientri nelle forme previste dall'ordinamento e non riguardi profili di competenza di altri organi o strutture dello Stato.

Si rappresenta, altresì, che il Procuratore capo della Procura di Milano, all'uopo interpellato dal dicastero della giustizia, ha riferito che, nell'ambito di un programma di riorganizzazione del Dipartimento competente in materia di criminalità economica, sono state avviate molteplici iniziative per intensificare, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente l'attuazione della direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, l'adozione di strumenti specifici per la lotta alla criminalità economica e al riciclaggio di capitali illeciti.

In tale ambito, è stata rafforzata la collaborazione tra le istituzioni preposte al controllo del fenomeno e, per accelerare i tempi di trasmissione delle notizie di reato riguardanti operazioni sospette, è stato incrementato il coordinamento tra l'Ufficio di informazione finanziaria, il Nucleo valutario del Corpo della Guardia di finanza e la Procura della Repubblica.

In un contesto di approfondimento delle analisi finanziarie e di verifica di eventuali sviluppi internazionali, è nata e si è sviluppata anche l'esigenza degli uffici di Procura di ricorrere in maniera continuativa, ma non esclusiva, alla consulenza di personale esperto in materia.

A tal proposito, con nota del 22 ottobre 2008, la Procura medesima ha rappresentato tale esigenza alla Banca d'Italia, unitamente alla neces-

sità della creazione di una sede secondaria dell'Ufficio di informazione finanziaria a Milano.

Con nota del 27 ottobre 2008, il Governatore della Banca d'Italia ha convenuto sull'opportunità di incentivare, a livello territoriale, la cooperazione tra Banca d'Italia e istituzioni deputate al controllo della criminalità economica e finanziaria ed ha comunicato la determinazione dell'istituto di assegnare, presso la sede della Banca d'Italia di Milano, un nucleo di dipendenti di elevata professionalità, incaricati di fornire, in modo continuativo, la propria collaborazione alla Procura della Repubblica di Milano nella lotta alla criminalità economica finanziaria e con il compito di agevolare i rapporti tra Procura, Vigilanza bancaria e finanziaria, Unità di informazione finanziaria e strutture bancarie, destinate ai controlli sui sistemi di pagamento e sulla circolazione delle banconote.

Il nucleo di esperti, prontamente costituito e già operativo, collabora attualmente con la Procura milanese attraverso lo strumento delle consulenze tecniche, ovvero corrispondendo direttamente alle richieste di acquisizione di documentazione in possesso degli Uffici della Banca d'Italia.

Va sottolineato che la suddetta iniziativa è stata adottata nell'ottica di una piena e leale collaborazione istituzionale e, pertanto, va letta nel quadro di una programmata riorganizzazione degli strumenti di contrasto alla criminalità economica e finanziaria.

Si rappresenta, infine, che l'Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna (AISI), così come comunicato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, segnala che l'attività di consulenza svolta da taluni funzionari della Banca d'Italia, già appartenenti al disciolto Ufficio italiano cambi, in favore della Procura della Repubblica di Milano, non appare in alcun modo incidere sulle competenze istituzionali dell'Agenzia.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
VITO

(12 novembre 2009)

DELLA SETA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

si torna a parlare di spadare e ferrettare, le reti di estensione chilometrica che setacciano e mietono in maniera incontrollata tutto ciò che c'è nel mare. Il Governo, infatti, ha emanato, il 4 giugno 2009, un decreto che rinnova ancora la possibilità di utilizzare le ferrettare, bandite dall'Unione europea già da anni, ma che nel nostro Paese resistono imperterrite;

la misura ministeriale modifica l'operatività della pesca con la ferrettara consentendone l'uso non più solo entro le 10 miglia dalla costa, ma «nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pesca di ciascuna unità autorizzata all'impiego dello stesso attrezzo». Questo vuol dire

che, a seconda dell'imbarcazione, si potrà arrivare ad utilizzare le ferrettare anche a 30, 40 miglia dalla costa;

questa eventualità fa gridare allo scandalo le associazioni ambientaliste, da anni impegnate a chiedere la messa al bando delle spadare;

spadare e ferrettare hanno diverse lunghezze, possono raggiungere anche i 20 chilometri, e costituiscono così un vero e proprio muro contro cui ogni tipo di pesce va a sbattere, rimanendo intrappolato nelle maglie della rete. Inoltre, questo muro può arrivare a toccare il fondale marino e permettere la cattura delle specie presenti anche sotto la sabbia (pesca a strascico), con ripercussioni sull'*habitat* e la conservazione della biodiversità. Proprio per l'enorme quantità di animali marini catturati, le spadare sono state vietate prima dall'Assemblea generale delle Nazioni unite (risoluzione UNGA 44/225/1989) e successivamente anche dall'Unione europea (regolamento (CE) n. 1239/98);

inoltre, secondo l'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn), la pesca praticata attraverso le spadare uccide migliaia di delfini ogni anno nel solo Mediterraneo;

questa decisione di autorizzare l'uso delle ferrettare, reti simili alle spadare ma con maglie più piccole, oltre le 10 miglia dalla costa è una scelta grave e incomprensibile che espone l'Italia a nuove procedure di infrazione da parte della UE e minaccia gli ecosistemi marini,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga che l'aver previsto nel decreto che a seconda del tipo di imbarcazione le ferrettare possano essere utilizzate fino a 30, 40 miglia dalla costa, non rechi un danno grave agli ecosistemi marini, non impedisca di fatto ogni atto di controllo efficace delle capitanerie di porto, non rappresenti perciò un elemento oggettivo per la pesca illegale e un'ingiusta penalizzazione per migliaia di pescatori onesti.

(4-01642)

(23 giugno 2009)

Risposta. – In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare che l'attuale disciplina relativa all'attrezzo da pesca denominato «ferrettara» è stata adottata a seguito della comunicazione con cui la Commissione europea ha richiamato l'Italia al rispetto della normativa comunitaria.

Per quanto attiene alle problematiche connesse all'utilizzo del sistema sopra indicato, si rappresenta che l'articolo 11-*bis* del reg. CE n. 1239 del Consiglio dell'8 giugno 1998, ha vietato, a partire dal 1º gennaio 2002, la cattura e lo sbarco delle specie indicate nell'allegato VIII (tonno bianco, tonno rosso, tonno obeso, tonnetto striato, palamita, tonno pinna gialla, tonno pinna nera, tonnetti, tonno del sud, tombarelli, pesca castagna, aguglie imperiali, pesci vela, pesce spada, costardelle, corifene, squali e cefalopodi).

A livello nazionale, in attuazione dei regolamenti comunitari n. 1626/94 e n. 1239/98, sono state definite le modalità tecniche e le caratteristiche dell'attrezzo denominato «ferrettara», in accordo con la Comunità euro-

pea, così come individuate nel decreto ministeriale del 14 ottobre 1998 e successive modifiche.

Il citato decreto, al fine di garantire il rispetto del divieto introdotto con la citata norma comunitaria, ha posto ulteriori modalità tecniche, concordate con i servizi comunitari, per l'utilizzo dell'attrezzo in parola, tali da impedire materialmente la cattura delle specie di cui all'allegato VIII e ha consentito, al contempo, esclusivamente la cattura delle seguenti specie: ricciola, occhiata, sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga.

In merito alle attuali modalità di utilizzo dell'attrezzo «ferrettara», le stesse risultano disciplinate, a livello nazionale, dal decreto ministeriale del 24 maggio 2006. Tale provvedimento ha consentito l'utilizzo del citato sistema, non oltre le 10 miglia dalla costa e stabilito una lunghezza massima di 2,5 chilometri, nonché una maglia non superiore a 180 millimetri di apertura.

Premesso quanto sopra, emerge chiaramente che il decreto ministeriale del 4 giugno 2009, si è limitato a estendere il campo di operatività del predetto sistema, adeguando l'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria.

Questo in quanto si ritiene di non poter applicare per i pescatori nazionali una disciplina più restrittiva rispetto a quelli comunitari.

Pertanto, non è condivisibile quanto riferito dall'interrogante in merito al fatto che il decreto di cui sopra rappresenti un elemento oggettivo per la pesca illegale.

Infine, per quanto attiene al contrasto alla pesca illegale ed, in particolare, alla efficacia della attività di controllo posta in essere dalle Capitanerie di porto, è necessario precisare che si è provveduto a rendere operativo, con legge n. 101 del 6 giugno 2008, l'inasprimento del sistema sanzionatorio vigente in materia di pesca, introducendo la sanzione per la detenzione di attrezzi non consentiti.

Per quanto sopra si ritiene che il provvedimento emanato non espone l'Italia ad alcuna procedura di infrazione e non costituisce una minaccia agli ecosistemi marini, sebbene il Presidente del TAR Lazio abbia accolto l'istanza di sospensiva avanzata da alcune associazioni ambientaliste.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

(11 novembre 2009)

FASANO. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il 13 maggio 2009 nel corso dell'audizione dei rappresentanti degli addetti alla vigilanza delle corse ippiche presso la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato è stato affrontato il tema della crisi del settore ippico in Italia;

le organizzazioni di rappresentanza hanno evidenziato, in particolare, il problema del rapporto di lavoro degli addetti alla vigilanza;

la soluzione temporanea individuata dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) di inquadrare detto personale in una nuova figura professionale denominata «funzionario onorario» si potrebbe prestare ad una lettura piuttosto controversa, poiché tale figura non è prevista dal contratto di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di vigilare sulla corretta applicazione del contratto di lavoro salvaguardando, in particolare, la figura professionale dell'addetto alla vigilanza delle corse ippiche.

(4-01685)

(1° luglio 2009)

Risposta. – Il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità ha rappresentato quanto segue.

Si premette innanzitutto che l'Unire ha provveduto alla nomina degli addetti al controllo disciplinare delle corse per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2009; detta nomina trova il suo presupposto nella scadenza al 31 dicembre 2008 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per la gestione di tale settore di attività. L'Unire, ai fini del conferimento dei nuovi incarichi, in esito all'approfondimento compiuto in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto discendente dagli incarichi stessi, assume che la posizione rivestita dai «giudici sportivi» sia quella di «funzionari onorari».

Appare opportuno precisare che tale approfondimento è stato sollecitato dal rinnovato richiamo del legislatore a limitare il ricorso a collaborazioni esterne da parte delle pubbliche amministrazioni e alla conseguente necessità di conformità alla normativa vigente del sistema di inquadramento degli addetti al controllo e disciplina delle corse. Al riguardo, veniva in particolare in considerazione la disposizione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il ricorso a professionalità esterne, con contratti di lavoro autonomo, soltanto per esigenze temporanee ed eccezionali, laddove le attività demandate agli addetti al controllo e disciplina delle corse sono riconducibili, a tutti gli effetti, tra le attività attraverso le quali l'ente assolve in via ordinaria alla propria missione istituzionale.

La verifica compiuta ha quindi evidenziato che le modalità di svolgimento dell'incarico di «giudice sportivo» sono tali da escludere la qualificazione deI relativo rapporto in termini di lavoro subordinato, riportando piuttosto la fattispecie a quella del funzionario onorario.

In particolare, si è ritenuto che trovino inquadramento nella figura del funzionario onorario i cosiddetti organi di giustizia sportiva, cui l'ordinamento dell'Unire riserva il compito di garantire l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo attraverso il controllo delle competizioni ippiche, l'accertamento di ogni forma di illecito sportivo e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari. Ai sensi degli articoli 3 e seguenti del «Regolamento di disciplina» adottato con deliberazione com-

missariale n. 98 del 20 novembre 2001, sono organi di giustizia sportiva i Commissari di riunione e le giurie, la Procura della disciplina, la Commissione di disciplina di prima istanza e la Commissione di disciplina d'appello; parimenti sono qualificati «giudici sportivi» i cosiddeti «funzionari di gara» (veterinari, *handicapper*, *starter*, eccetera), soggetti a vario titolo incaricati del controllo sul campo della regolarità delle competizioni ippiche.

In ordine al predetto inquadramento, si osserva che la configurazione data dalla normativa regolamentare richiamata agli organi di giustizia sportiva depone chiaramente verso il riconoscimento del carattere onorario dell'incarico attribuito ai loro componenti riscontrandosi, in particolare, tutti gli elementi caratterizzanti la figura del funzionario onorario, così come individuati dalla giurisprudenza e in particolare: 1) l'esercizio di funzioni pubbliche, quali quelle inerenti all'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari; 2) la posizione di autonomia funzionale degli organi, cui il comma 2 dell'art. 3 del citato regolamento riconosce piena autonomia, prevedendo che l'Unire si limiti ad assicurarne i supporti organizzativi e strumentali; 3) la mancanza di inserimento nella struttura organizzativa dell'Unire e lo svolgimento del rapporto in un quadro non retto dalle regole del pubblico impiego; 4) i sistemi di scelta dei componenti, la cui nomina è riservata al Consiglio di amministrazione (componenti della Procura della disciplina e della Commissione di disciplina di prima istanza e di appello) ovvero al Ministero vigilante (Presidenti degli organi medesimi) ovvero agli organi di vertice sulla base di elenchi tenuti dall'Unire (funzionari e veterinari); 5) il sistema di remunerazione delle funzioni svolte attraverso la corresponsione di compensi unilateralmente fissati dall'ente con proprio provvedimento; 6) il carattere temporaneo dell'incarico (artt. 4, 5 e 6 del regolamento).

Si evidenzia infatti che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, efficacemente riassunto da Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 20 aprile 2007, n. 9363, «la posizione del funzionario onorario si configura ogniqualvolta esista un rapporto di servizio per lo svolgimento di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone nel caso di funzionario onorario a una scelta politico discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo dell'amministrazione (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiegato (che si contrappone a una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo – perché inserito in un rapporto sinallagmatico – del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario) la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario)» (si ve-

dano altresì Corte costituzionale, sentenza n. 319/1994; Cassazione civile, sezioni unite 9 marzo 2007, n. 5398; sezioni unite 10 aprile 1997, n. 3129; TAR Lazio Sezione III ter, sentenza 22 gennaio 2008, n. 607).

Per quanto concerne poi il problema della compatibilità della predetta qualificazione con la riserva di legge stabilita dall'art. 97 della Costituzione in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, la quale impone che l'attribuzione di un qualsivoglia pubblico ufficio ad un funzionario onorario sia prevista da una norma di legge, si deve notare innanzitutto che, trattandosi di una riserva cosiddetta relativa, la legge può limitarsi all'istituzione del pubblico ufficio, affidando alle disposizioni di rango secondario il compito di disciplinare compiutamente lo stesso (un esempio è dato dalla figura del difensore civico, prevista a fare data dalla legge n. 142 del 1990, la cui disciplina è affidata ai regolamenti dei singoli enti locali).

Venendo alla fattispecie che interessa, si ritiene di poter rinvenire nell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 449 del 1999, il quale stabilisce che la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari dell'Unire sono definite dal «Regolamento di disciplina» (regolamento adottato con delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 15 marzo 2002), la norma di legge che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 97 della Costituzione, ha istituito gli organi di disciplina, rinviando, per la concreta regolamentazione degli stessi, alla fonte regolamentare interna che, pertanto, ben può qualificate i componenti dei predetti organi alla stregua di «funzionari onorari» dell'Unire. Infine si osserva, per un verso, che la previsione già contenuta nei vigenti regolamenti dell'iscrizione dei giudici sportivi in un apposito albo o registro, previo superamento di una prova di idoneità, offre tutte le garanzie di professionalità e specializzazione dei funzionari onorari, per l'altro, che tale qualifica vale piuttosto a rendere ancor più stringenti le responsabilità dei soggetti incaricati di tale delicata funzione a maggiore garanzia del suo corretto esercizio.

Da ultimo si ritiene doveroso precisare che la possibilità di stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 è comunque venuta meno per effetto delle restrizioni successivamente stabilite dalla legislazione finanziaria; d'altro canto, alla luce della attuale normativa, la contrattualizzazione degli addetti al controllo delle corse come collaboratori coordinati e continuativi non sarebbe ulteriormente possibile, con l'effetto di paralizzare l'attività di corse e del conseguente danno all'erario.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

(13 novembre 2009)

FASANO, COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il maltempo della scorsa settimana ha provocato danni ingenti su tutto il territorio della provincia di Salerno: le frane hanno reso inagibili strade provinciali ed urbane; gli smottamenti e i movimenti franosi hanno interessato numerosi comuni del salernitano;

la situazione che desta maggiori preoccupazioni per il grande valore naturalistico è quella dell'Arco naturale di Palinuro, patrimonio dell'Unesco, grande attrazione turistica, transennato da circa un anno dopo il crollo della facciata interna; la Regione ha stanziato due milioni e mezzo di euro dando incarico all'Autorità di bacino sinistra Sele ed alla Comunità montana Lambro Mingardo di porre in essere uno studio di fattibilità, che ad un anno di distanza non è stato ancora avviato. Nel frattempo l'Arco naturale continua a sgretolarsi giorno dopo giorno, anche a seguito del brutto tempo che ha interessato pesantemente il Cilento;

in seguito alle avverse condizioni atmosferiche tutto il Cilento è interessato da gravi dissesti geologici del territorio, e si sono registrati ingenti danni con sgomberi di case anche nei comuni di Perdifùmo, Centola e Pisciotta, dove addirittura fu sfiorata la tragedia per lo sfondamento di una casa a seguito della caduta di massi staccatisi da un costone,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per salvare dallo sgretolamento uno dei monumenti naturali più belli al mondo, vanto dell'Italia e visitato ogni anno da migliaia di turisti provenienti da tutte le nazioni;

se, alla luce dei gravi danni subiti dalla provincia di Salerno, non si ritenga di dichiarare lo stato di calamità per i comuni interessati.

(4-01085)

(4 febbraio 2009)

Risposta. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo concernente l'alluvione che ha interessato la regione Campania nei giorni 27 e 28 gennaio 2009 e che ha provocato smottamenti e frane nel territorio delle province di Salerno e di Napoli, si fa presente quanto segue.

Il Centro funzionale centrale del Dipartimento della protezione civile, già per le giornate del 24, 25 e 26 gennaio, aveva emesso bollettini di avvisi meteo, che avevano preannunciato criticità moderata per rischio idrogeologico localizzato.

L'analisi dei dati idropluviometrici ha evidenziato, per la Campania e più specificatamente per la provincia di Salerno, il verificarsi, a partire dalla tarda mattinata del 26 gennaio 2009 e per le successive 36 ore, di piogge deboli continue, in alcuni casi localmente più intense, che alla fine dell'evento hanno fatto registrare valori di 90 mm/36 h (dati provenienti dai pluviometri di Cava dei Tirreni e di Battipaglia).

Per quanto riguarda gli effetti al suolo, dalla documentazione agli atti del Dipartimento della protezione civile nonché dalle segnalazioni pervenute dalla Sala situazioni Italia in corso di evento e riportate sui mattinali del 27 e del 28 gennaio 2009, risulta che le piogge nel periodo indicato hanno comportato l'innesco di frane e di smottamenti sul territorio delle province di Napoli e di Salerno, con danni ad infrastrutture viarie e di servizio. E stato, altresì, segnalato lo sgombero cautelativo di alcuni cittadini nei comuni di Perdifumo, Montecorice e Pisciotta.

Altresì sono stati segnalati alcuni fenomeni di dissesto occorsi lungo la costa amalfitana, nelle zone di Cetara e sulla strada statale 163 che hanno comportato l'interruzione della viabilità provinciale e la deviazione del traffico su percorsi alternativi, nonché alcuni smottamenti e fenomeni di allagamento registrati in diversi comuni della zona costiera tra cui il comune di Vietri.

Per quanto sopra riportato, e sulla base dei dati disponibili, si ritiene che i fenomeni atmosferici in argomento, per quanto estesi a livello provinciale, siano riconducibili ad un quadro di ordinaria criticità a livello generale, ed abbiano rivestito solo a livello locale carattere di forte intensità.

Per quanto attiene, più specificatamente, alla salvaguardia dell'arco naturale di Palinuro nel comune di Centola (Salerno), con nota dell'8 settembre 2009, la Giunta regionale della Campania ha comunicato che sono state intraprese alcune attività finalizzate alla messa in sicurezza dell'arco naturale, in particolare, è stato segnalato l'avvio della realizzazione di un'armatura di protezione dell'arco a cura del Settore provinciale del Genio civile di Salerno ed il finanziamento di uno studio riguardante la stabilizzazione del costone per un importo di 1.500.000 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito del quale verranno individuati gli interventi più idonei per la definitiva risoluzione delle problematiche che affliggono l'arco naturale di Palinuro.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
Vito

(13 novembre 2009)

PASTORE. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

il dottor Guido Dezio è stato nominato dirigente del Comune di Pescara, in virtù di un concorso di cui risulta essere dubbia la regolarità e per il quale sono state presentate interrogazioni al Sindaco di Pescara in data 5 maggio 2007 ed ai Ministri in indirizzo in data 12 giugno 2007;

a seguito di tali iniziative, la Procura della Repubblica di Pescara ha avviato le indagini sul concorso contestato e sulle irregolarità denunciate, inviando una informazione di garanzia al dottor Dezio, indagato per la mancanza dei titoli necessari per la partecipazione al concorso;

il dottor Dezio, già capo della Segreteria particolare del Sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, a sua volta indagato, a quanto consta all'in-

terrogante, in numerose inchieste sul Comune per corruzione, abuso d'ufficio, illecito finanziamento ai partiti, rivelazioni di segreto d'ufficio proprio in relazione al concorso che interessa il dottor Dezio, nominato dirigente dell'Ufficio Patrimonio (a seguito del detto concorso), è stato arrestato il 13 maggio 2008 per concussione e tentata concussione in due diversi e separati episodi di assegnazione di appalti pubblici;

il 27 maggio è stato rimosso dall'incarico di dirigente al Patrimonio e sostituito dalla dottoressa Maria Ferrara, divenuta funzionario della Provincia di Pescara quando era Presidente dell'Ente Luciano D'Alfonso, ex candidata a Consigliere al Comune di Penne (Pescara) nella lista della Margherita (stesso Partito del sindaco D'Alfonso), e nominata dirigente del Comune di Pescara essendo risultata quinta in graduatoria (prima dei non ammessi) nello stesso contestato concorso vinto dal dottor Dezio. Successivamente il dottor Dezio è stato sospeso *ex lege* dall'impiego;

nel prosieguo dell'inchiesta sul dottor Dezio, le indagini si sono allargate ad altre ipotesi di reato, tanto da far preconizzare l'individuazione di un «sistema Pescara» di irregolarità e corruzione (che hanno riguardato i fondi alla società Pescara Calcio, l'Assessorato all'Urbanistica, la vicenda Multopoli e gli appalti pubblici);

il 24 giugno 2008, dopo ben 42 giorni di arresti domiciliari, il dottor Dezio, giudicato dal tribunale della libertà non più in grado di inquinare le prove a seguito della suddetta rimozione dall'incarico dirigenziale, è stato rimesso in libertà;

da notizie di stampa dello scorso 30 giugno, però, il dottor Dezio starebbe per essere reintegrato nella funzione di dirigente del Comune di Pescara, pur se ad altro servizio «privo di attività gestionale»;

nel frattempo la Procura della Repubblica sin dall'ottobre/novembre 2007 ha chiuso le indagini circa la regolarità del concorso in base al cui esito il dottor Dezio ha acquisito la qualifica di dirigente, ma di tale procedimento non sono noti ulteriori sviluppi;

il sindaco D'Alfonso è stato oggetto, il 3 luglio 2008, di un provvedimento di sequestro giudiziario presso la propria abitazione e presso i suoi uffici del Comune di Pescara e della contestazione dei reati di corruzione, concussione, truffa aggravata e falso ideologico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti indicati;

se, in caso affermativo, non ritengano di intervenire, ognuno per quanto di propria competenza, affinché sia evitato che, pur nel pieno riconoscimento dei diritti del lavoratore, sia ripristinato con il dottor Dezio, in assenza di una doverosa, completa e cristallina chiarezza sulle vicende contestategli ed in particolare sulla legittimità della sua assunzione, un rapporto di lavoro di così alto profilo, considerate anche le ombre che avvolgono l'amministrazione cittadina e lo sconcerto che domina nell'opinione pubblica e in tutti i settori della comunità pescarese.

(4-02235)

(11 novembre 2009)

Risposta. – Si rappresenta in via preliminare che la questione prospettata dall'interrogante, in quanto relativa a determinazioni assunte da un'amministrazione comunale, non è riconducibile alle competenze primarie del Ministro, il quale può dunque dare riscontro solo ad alcuni dei profili della questione.

In particolare, sulla vicenda relativa al dottor Guido Dezio, dirigente del Comune di Pescara, gli uffici del Ministro hanno invitato il competente Ispettorato della funzione pubblica, al quale sono assegnati, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, ad avviare le necessarie attività istruttorie.

I citati uffici hanno, inoltre, chiesto elementi di competenza al Ministro dell'interno, al quale, peraltro, unitamente al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro della giustizia, è stata indirizzata l'interrogazione.

In esito alle suddette procedure istruttorie è stata acquisita dall'amministrazione comunale di Pescara una copiosa documentazione, utile alla puntuale ricostruzione della vicenda, che è a disposizione dell'interrogante al fine di ottenere complete e dettagliate informazioni in merito agli sviluppi della vicenda in parola.

Peraltro, giova rammentare che le questioni connesse alla responsabilità dei pubblici dipendenti ed alle sanzioni disciplinari, da un lato, nonché alla dirigenza pubblica, dall'altro, sono state oggetto di un incisivo intervento normativo di riforma.

Si richiama al riguardo il noto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha introdotto in materia una serie di disposizioni volte all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, per quanto attiene alla materia delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti pubblici, il decreto da ultimo citato intende conseguire obiettivi di potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo nel pubblico impiego. In tale ambito si è provveduto a disciplinare i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, inserendo, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una norma *ad hoc* (articolo 55-*ter* introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009), con il quale, finalmente, viene regolamentata una materia finora caratterizzata da numerose incertezze applicative, come può del resto evincersi, per taluni aspetti, anche dalla vicenda del dottor Dezio.

Si sottolinea, infine, per completezza che le norme del decreto determinano una semplificazione dei procedimenti ed un incremento della loro funzionalità, soprattutto attraverso l'estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, la riduzione e la perentorietà dei termini, il potenziamento dell'istruttoria, l'abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della pubblicazione del

codice disciplinare sul sito telematico dell'amministrazione. Viene poi disciplinato in modo innovativo il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale, limitando ai soli procedimenti disciplinari più complessi la possibilità di sospenderli in attesa del giudizio penale e prevedendo, peraltro, che i procedimenti disciplinari non sospesi siano riaperti, se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale.

Per esigenze di certezza e di omogeneità di trattamento viene definito un catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento, che potrà essere ampliato, ma non diminuito dalla contrattazione collettiva. Sono espressamente previste, inoltre, varie ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno all'amministrazione pubblica, fra le quali assume particolare rilevanza pratica la responsabilità disciplinare del dirigente o del funzionario che determina per colpa la decadenza dell'azione disciplinare.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

(13 novembre 2009)

STIFFONI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, oltre a prevedere misure di contenimento dello sforzo di pesca, limita la possibilità di aumentare le stazze delle navi nuove o esistenti, dando priorità alla piccola pesca sportiva;

il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio della licenza di pesca», introduce notevoli limitazioni sui metodi di pesca adottati dalle marinerie e in particolare vieta la pesca con il sistema del «traino pelagico a coppia» (detto anche «volante a coppia») se associata con il sistema della pesca «a strascico»;

l'articolo 11 del citato regolamento CE prevede che il ritiro di una nave della flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, mentre all'articolo 13 stabilisce che l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;

la flotta peschereccia della marineria di Chioggia, in questi ultimi anni, ha incrementato in modo notevole lo sforzo di pesca, soprattutto con il metodo «volante a coppia» provocando un grave depauperamento degli *stock* ittici minacciando, in tal caso, la sopravvivenza stessa del settore produttivo della pesca;

alcune unità adibite alla pesca con il metodo «volante a coppia» operano senza essere dotate di licenza ministeriale come stabilito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 senza rinunciare, tra l'altro, agli altri metodi

autorizzati in licenza (in particolare «a strascico») raddoppiando, di fatto, la propria capacità operativa in spregio degli obiettivi delle norme comunitarie;

alcune imbarcazioni interessate da tale regime di operatività (una licenza ed un'autorizzazione anomala) risultano essere imbarcazioni di recente costruzione che avrebbero beneficiato di finanziamenti pubblici senza averne alcun titolo e le cui stazze superano notevolmente i limiti fissati dal regolamento CE,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di acclarare eventuali situazioni di illegittimità amministrativa conseguenti il rilascio o l'assenza delle autorizzazioni;

se e quali iniziative intenda prendere al fine di verificare la regolarità dell'impiego dei contributi in relazione agli obiettivi della politica comunitaria della pesca, con riguardo anche alle nuove costruzioni di imbarcazioni e, comunque, a tutte le ipotesi per cui i contributi sono commisurati alla stazza delle stesse.

(4-01424)

(21 aprile 2009)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione relativa al sistema del «traino pelagico a coppia», detto anche «volante a coppia», si rappresenta quanto segue.

In primo luogo si fa presente che si è proceduto al riconoscimento di tale sistema in licenza ad alcune unità iscritte nel compartimento marittimo di Chioggia, a seguito di una complessa istruttoria amministrativa che ha coinvolto diverse amministrazioni, all'esito della quale è emerso che tali unità risultavano autorizzate in via provvisoria, a fini sperimentali, a tali sistemi.

In base a quanto detto, si è ritenuto di procedere al predetto riconoscimento inserendo il sistema, in via definitiva, in licenza a tutte quelle unità che storicamente esercitavano tale attività di pesca.

Peraltro, è stato accertato che tutte le unità hanno dimostrato, attraverso la presentazione della documentazione contabile amministrativa, di aver sempre commercializzato il prodotto pescato e riconducibile al sistema di cattura «volante» nei mercati di riferimento.

Pertanto, il predetto riconoscimento proprio perché fondato sul requisito della «storicità», non ha determinato in linea di massima una maggiore offerta rispetto al periodo precedente e non ha in alcun modo generato condizionamenti nel mercato ittico.

Inoltre, si evidenzia che il rilascio delle autorizzazioni provvisorie al citato sistema si è sensibilmente ridotto negli ultimi anni e che la regolamentazione comunitaria in vigore non contiene limitazioni in ordine all'età ed alla stazza delle imbarcazioni.

Per quanto sopra, si ritiene che l'azione amministrativa è stata improntata alla massima correttezza e, pertanto, non necessario attivare alcuna iniziativa.

Per quanto attiene alla regolarità dell'impiego di contributi comunitari si segnala che tutte le procedure di controllo, previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono attuate con la massima cura.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Zaia

(11 novembre 2009)

STRADIOTTO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

negli ultimi anni la coltura del mais è fortemente devastata dalla diabrotica, un insetto che distrugge in poco tempo colture di mais producendo notevoli danni economici ai coltivatori;

nella Pianura Padana la situazione della coltivazione del mais è in grave difficoltà per l'espansione dell'infestazione che mette in pericolo i raccolti in Piemonte, Lombardia, Veneto e in Emilia-Romagna;

il settore dell'alimentazione zootecnica sta attraversando una crisi gravissima, mettendo, tra l'altro, in ginocchio gli allevatori che non potranno autoapprovvigionarsi con il mais coltivato in proprio,

si chiede di sapere in quale modo si intenda affrontare il problema dell'invasione della diabrotica.

(4-01898)

(6 agosto 2009)

Risposta. – Il coleottero crisomelide diabrotica virgifera Le Conte è considerato un organismo nocivo da quarantena ai sensi della direttiva del Consiglio 2000/29/CE e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni.

La decisione della Commissione 2003/766/CE, modificata da ultimo dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, fornisce disposizioni sulle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di diabrotica virgifera virgifera.

Considerata la necessità di dare attuazione a tali recenti modifiche, l'Italia ha emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2009 *(Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2009). Tale decreto rafforza la lotta obbligatoria alla diabrotica del mais sul territorio nazionale dando applicazione alle misure fitosanitarie di emergenza adottate in sede comunitaria, In particolare, dà disposizioni sull'esecuzione dei monitoraggi ufficiali, sulla delimitazione

delle aree interessate dal coleottero e sull'applicazione delle misure fitosanitarie per il suo contenimento.

Peraltro, la condizione di insediamento del coleottero in tutte le regioni della val Padana richiede l'adozione di un programma nazionale di contenimento che è attualmente in corso di definizione in seno al Comitato fitosanitario nazionale con la partecipazione di tutti i Servizi fitosanitari delle Regioni interessate.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Zaia

(13 novembre 2009)

€ 2,00